



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 52 del 31/05/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CON IL COMUNE DI PANCHIÀ CON DESTINAZIONE A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dr. Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Si premette

Il servizio "Nido d'infanzia intercomunale di Fiemme", istituito dal 2014 per un numero di 98 posti, fino al 2023 si è svolto nelle due sedi "storiche" di Ziano di Fiemme (50 posti) e di Castello di Fiemme (48 posti).

Ad aprile 2023 è stata predisposta la graduatoria per gli accessi al servizio nido con inizio da settembre, e 38 famiglie sono rimaste in lista d'attesa, per la prima volta dall'attivazione del servizio.

I sindaci si sono pertanto interrogati, nel corso delle riunioni dd. 29.05 e 19.06.2023, sul se e come individuare una soluzione tempestiva per accogliere il maggior numero di richieste, ma al tempo stesso "provvisoria", al fine di valutare nel medio tempo se l'incremento del servizio sia strutturale o solo temporaneo.

A giugno 2023 si sono tenuti incontri on-line con il Direttore dell'Ufficio pedagogico-didattico dei Servizi infanzia della P.A.T. a cui è seguito il sopralluogo del medesimo Direttore e del personale tecnico provinciale unitamente ai Sindaci interessati, al Presidente e Segretario reggente della Comunità, nelle due strutture segnalate dai Sindaci, a Panchià ed a Predazzo: l'apertura, anche temporanea, di un asilo nido è infatti subordinata all'"Autorizzazione preventiva" da parte del Servizio Prima Infanzia della P.A.T.

L'esito dei sopralluoghi e della conseguente istruttoria è stato comunicato con nota del Servizio P.A.T. Attività Educative per l'Infanzia, pervenuta in data 01.08.2023 al nr. prot. 5565, nei seguenti termini:

"..... si autorizza l'allestimento temporaneo di un nido d'infanzia presso la struttura comunale attualmente utilizzata dalla scuola dell'infanzia di Panchià che sarà dismessa da giugno 2023... Dal punto di vista tecnico gli spazi risultano idonei, sia in termini di superficie/bambino che per le loro caratteristiche strutturali. I servizi igienici destinati ai bambini sono, sia in termini numerici che di caratteristiche dimensionali, idonei per la fascia di età 0-3 anni. Ciò premesso, applicando i parametri previsti dalla L.P. 4/2002 e dal Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1.08.2003 e ss.mm, la struttura è idonea ad accogliere 21 bambini. La possibilità di ospitare un nido d'infanzia ha carattere temporaneo, per un massimo di 3 anni" (quindi salvo proroghe fino al 31.08.2026).

Il Consiglio dei Sindaci ha quindi autorizzato l'ampliamento del servizio nido intercomunale di Fiemme (di ulteriori 21 posti come autorizzati dalla P.A.T.) a partire dall'autunno 2023, da svolgere nell'immobile sito a Panchià, utilizzato quale scuola materna fino al 30.06.2023, come indicato nel verbale di seduta prot. 5761 dd. 07.08.2023.

Nel corso del mese di agosto 2023 la Comunità ha provveduto ad acquisire materiali ed attrezzature mancanti, e con nota in atti n. 9827/prot. ddl 19.12.2023 il Comune di Panchià ha fornito l'inventario dei beni comunali messi a disposizione per l'allestimento del nido, precedentemente di proprietà della Scuola dell'Infanzia.

L'appaltatore attuale del servizio nido - cooperativa Città Futura scs, con nota in atti n. 5865/prot. dd. 10.08.2023, si è reso disponibile a gestire anche la nuova struttura alle medesime condizioni del contratto in essere n. 2/Rep. dd. 31.08.2017 fino alla scadenza contrattuale (31.08.2024)

Il servizio è effettivamente stato attivato da ottobre 2023 e si rende ora necessario formalizzare il rapporto fra il Comune di Panchià - proprietario dell'immobile e la Comunità territoriale della val di Fiemme - ente delegato alla gestione del servizio nido intercomunale di Fiemme - mediante adozione di specifico contratto di concessione di bene patrimoniale indisponibile, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che con propria delibera di Giunta n. 34 dd. 14.05.2024 il Comune di Panchià ha già provveduto all'approvazione del contratto di concessione in comodato gratuito alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme dell'immobile identificato dalla p.ed 10 sub. 1, p.m. 2) con destinazione a sede del nido intercomunale d'infanzia.

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, allegato al contratto di gestione del servizio, compete all'appaltatore, tra l'altro:

.....

- r) *provvedere a mantenere, a propria cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale.*

- s) *provvedere, in caso di necessità, a proprie cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dell'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione. Ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di vigenza contrattuale potranno essere soddisfatte dalla Comunità solo in via eccezionale;*
- t) *provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la ceratura e deceratura annuale dei pavimenti, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 77 comma 1 lett. a) della L.p. 15/2015 e alle disposizioni del Codice Civile in materia di manutenzione ordinaria;*
- u) *provvedere alla manutenzione degli impianti: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412/93 (art.1 lett. I) e dell'art. 9, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m. e i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;*
- v) *provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;*
- w) **sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, TARI utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet, le spese per il riscaldamento delle strutture e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi. L'appaltatore dovrà provvedere ad intestare tutte le utenze a proprio carico.**

Negli incontri propedeutici all'attivazione del servizio – tenutisi ad agosto 2023 – è emerso che alcune tipologie di utenze non sono dotate di contatori autonomi, e che quindi il Comune di Panchià, in quanto intestatario delle stesse, provvederà a quantificare i relativi costi direttamente con l'appaltatore, sulla base di criteri di riparto definiti direttamente fra i due citati soggetti.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 41 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- decreto del Presidente n. 118 di data 29.12.2023 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";

- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Ritenuto necessario dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018, onde consentire la regolarizzazione della situazione di fatto esistente.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di accettare, per quanto esposto in premessa, la concessione in comodato gratuito da parte del Comune di Panchià dell'immobile identificato dalla p.ed. 10 sub. 1, p.m. 2) con destinazione a sede del nido intercomunale d'infanzia (intero piano terra e spazi di pertinenza - giardino esterno) alle condizioni di cui allo schema di concessione in comodato gratuito di immobile, contenente tutte le condizioni per regolare il rapporto con il concedente, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Segretario dell'ente, Responsabile del Servizio Affari Generali, alla stipula dell'atto di concessione da stipularsi in forma di scrittura privata non autenticata;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018, per i motivi di urgenza indicati in premessa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CON IL COMUNE DI PANCHIÀ CON DESTINAZIONE A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2024

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Michela Piazza

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 31/05/2024
DEGIAMPIETRO LUISA in data 31/05/2024

DELIBERA N. 52 del 31/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CON IL COMUNE DI PANCHIÀ CON DESTINAZIONE A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME.

Il presente atto è stato adottato ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018 n. 2 ed è immediatamente eseguibile.

Con la presente si certifica l'inserimento del documento 'Delibera Decreto numero 52 del 31/05/2024', avente per oggetto 'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CON IL COMUNE DI PANCHIÀ CON DESTINAZIONE A SEDE TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME. ' all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 03/06/2024

L'atto rimarrà consultabile sul portale per 10 giorni consecutivi, fino a tutto il giorno 13/06/2024

Cavalese, lì 03/06/2024

Il Segretario Reggente
dr. Luisa Degiampietro